

## I LIMITI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIVERSE NEGLI ETS

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale (previste dall'art. 5 del CTS), a condizione che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle principali.

### 1. Requisiti Statutari e Qualitativi

- Lo svolgimento di attività diverse è consentito solo se l'atto costitutivo o lo statuto lo prevedano espressamente. Se lo statuto non le prevede, l'inserimento di tale facoltà richiede una modifica statutaria.
- Le attività devono essere finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale), indipendentemente dal loro oggetto specifico.
- Devono avere un ruolo non prevalente rispetto alle attività di interesse generale.

### 2. Limiti Quantitativi (in base alle previsioni del D.M. 107/2021)

Il carattere secondario delle attività diverse è definito dal rispetto di due parametri quantitativi alternativi; l'ente deve rispettarne almeno uno in ciascun esercizio:

- Limite sui ricavi: I ricavi derivanti dalle attività diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive dell'ente (incluse quote associative, contributi pubblici, donazioni e raccolte fondi).
- Limite sui costi: In alternativa, i ricavi da attività diverse non devono essere superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente.
  - Nel calcolo dei costi complessivi possono essere inclusi anche i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro (valorizzati in base ai CCNL), le erogazioni gratuite di beni o servizi e la differenza tra valore normale e costo effettivo dei beni acquistati per l'attività statutaria. Questo elemento viene approfondito più avanti

### 3. Obblighi di Documentazione e Trasparenza

L'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo ha l'obbligo di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse in un'apposita annotazione in calce al rendiconto per cassa. Questo è fondamentale poiché il RUNTS richiede che nel rendiconto venga indicato quale dei due parametri è stato rispettato

Si deve quindi riportare alla fine del rendiconto la seguente frase: *“L’ETS ha rispettato il parametro di secondarietà delle attività diverse in quanto i relativi proventi rispettano l’art. 3, comma 1, lett. (indicare se lettera A o B a seconda che si rispetti il 30 dei ricavi o il 66% dei costi) Decreto Ministeriale 107/2021.”*

#### **4. Conseguenze del Superamento dei Limiti**

Qualora l'ente superi entrambi i limiti quantitativi:

- Deve effettuare una segnalazione al RUNTS entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.
- Ha l'obbligo di riassorbire lo scostamento entro l'esercizio successivo.
- La mancata segnalazione o il mancato riassorbimento dello scostamento nell'anno successivo comportano la cancellazione dell'ente dal RUNTS e il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio

#### **Cosa sono i costi figurativi nel calcolo della secondarietà?**

I costi figurativi nel calcolo della secondarietà sono componenti economici che, pur non comportando un esborso finanziario né rilevando ai fini della tenuta della contabilità ordinaria, rappresentano il valore delle risorse impiegate dall'ente nella sua gestione.

Secondo il D.M. 107/2021, questi costi giocano un ruolo fondamentale quando un Ente del Terzo Settore sceglie di dimostrare il carattere secondario delle proprie attività diverse utilizzando il parametro del 66% dei costi complessivi. In pratica, includere i costi figurativi permette di aumentare la base dei costi totali (il denominatore del rapporto), facilitando il rispetto del limite previsto per i ricavi da attività diverse nel caso in cui le attività commerciali siano superiori sia al limite del 30% che del 66% precedentemente spiegato.

Ci sono tre tipologie specifiche di costi figurativi ammissibili per questo calcolo:

1. Impiego di volontari: si calcolano applicando alle ore di attività effettivamente prestate la retribuzione oraria lorda prevista dai contratti collettivi nazionali (CCNL) per la qualifica corrispondente alla mansione svolta. Il decreto specifica che tale computo riguarda solo i volontari iscritti stabilmente nel registro e non quelli occasionali.
2. Erogazioni gratuite di beni o servizi: queste prestazioni, incluse le cessioni gratuite di denaro, vanno valorizzate in base al loro valore normale (ovvero il prezzo di mercato). Si tratta ad esempio di corsi

o lezioni erogati a titolo gratuito: in questo caso si valorizza l'importo del mancato incasso come provento figurativo

3. Differenza di valore sugli acquisti per attività statutaria: è la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati per il perseguimento delle finalità istituzionali e il loro costo effettivo di acquisto, qualora quest'ultimo sia inferiore. Parametro sinceramente quasi mai utilizzato

### Come si calcola la retribuzione oraria per i volontari?

È importante ricordare che l'attività del volontario è per sua natura personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Tuttavia, per scopi puramente contabili al fine di rispettare i requisiti di secondarietà delle attività diverse, è possibile calcolare una valorizzazione economica (o costo figurativo) del lavoro prestato dai volontari.

Il calcolo della "retribuzione" virtuale (costo figurativo) dei volontari avviene secondo le seguenti modalità:

- Moltiplicatore delle ore: Si applica alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate.
- Parametro retributivo: Si utilizza la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi nazionali (CCNL) di settore (nello specifico, quelli indicati dall'art. 51 del D.Lgs. 81/2015). Occorre prima di tutto individuare la mansione svolta dal volontario e trovare la collocazione in un CCNL preso a riferimento
- Costo aziendale: Per la valorizzazione si deve considerare il costo aziendale orario, tenendo conto dell'inquadramento per la mansione analoga a quella svolta dal volontario.

### Ambiti di applicazione del calcolo

Tale calcolo non genera un esborso finanziario, ma è fondamentale per poter superare il Test di secondarietà delle attività diverse poiché si ricorda che gli ETS possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale solo se sono secondarie e strumentali. Per dimostrare tale secondarietà, l'ente può provare che i ricavi di tali attività non superano il 66% dei costi complessivi. Includere i costi figurativi dei volontari nel denominatore dei "costi complessivi" permette all'ente di aumentare la base dei costi totali, facilitando il rispetto del limite del 66%.

### Requisiti per il calcolo

Perché il calcolo sia valido ai fini del test di secondarietà:



- Deve riguardare i volontari iscritti stabilmente nel registro dell'ente (sono generalmente esclusi i volontari occasionali per questo specifico computo normativo).
- L'ente deve conservare una documentazione di supporto idonea a dimostrare sia il numero di ore di presenza effettiva sia i criteri usati per determinare la tariffa oraria applicata. L'ideale è che ogni volontario rediga mensilmente una tabella con le ore di volontariato svolte di mese in mese, firmando ogni volta la tabella. A fine hanno si sommano tutte le ore di volontariato svolte, si moltiplicano per l'importo orario della retribuzione figurativa in base all'inquadramento del CCNL prescelto e si ottiene l'importo da indicare in rendiconto